

# Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile Professionale e Garanzie complementari

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: CGPA EUROPE

Prodotto: PROTEZIONE BROKER

Documento realizzato in data: 01/01/2019



Il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito web della Compagnia

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**CGPA EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per L'Italia**, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con Codice Impresa **D912R** al n. **I.00111**, Largo Castello 28; 44121; Ferrara; 0532 206563; sito internet: [www.cgpa-europe.it](http://www.cgpa-europe.it); e-mail: [info@cgpa.eu](mailto:info@cgpa.eu); PEC: [cgpa@pec.it](mailto:cgpa@pec.it).

CGPA EUROPE S.A., con sede legale in Lussemburgo, 41, Boulevard Royal, L 2449 – Lussemburgo, iscritta nel Registro delle Imprese lussemburghese nr. B170142, autorizzata dall'Autorità di vigilanza lussemburghese "Commissariat aux Assurances", in data 25/09/2012, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13, 15, 16 e 17 come definiti dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), Tel. +35228134828, sito internet: <https://www.cgpa-europe.com>, e-mail: [contact@cgpa.eu](mailto:contact@cgpa.eu).

Il contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia di CGPA EUROPE S.A., con sede legale in Largo Castello 28, 44121, Ferrara, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara nr. FE211163, iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con Codice Impresa D912R al n. I.00111; Tel. 0532 206563; sito internet: [www.cgpa-europe.it](http://www.cgpa-europe.it); e-mail: [info@cgpa.eu](mailto:info@cgpa.eu); PEC: [cgpa@pec.it](mailto:cgpa@pec.it).

CGPA EUROPE S.A. è stata autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento in data 21/11/2012 ed è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità per le Assicurazioni in Lussemburgo denominata "Commissariat Aux Assurances".

Il patrimonio netto di CGPA EUROPE S.A. riferito al bilancio chiuso alla data del 31/12/2017 è di 9,508 mln € interamente composto da capitale sociale. Dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) 2017, disponibile sul sito internet (<http://fichiers.cgpa.fr/CGPA-EUROPE/SFCR/SFCR2017-CGPAEUROPE.html>), risulta che il Requisito patrimoniale di solvibilità è di 3,7 mln €; il Requisito patrimoniale minimo è di 3,7 mln €; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono di 9,472 mln €. L'indice di solvibilità è pari al 256%.

Al contratto si applicano le leggi della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



## Che cosa è assicurato?

Per quanto riguarda le garanzie sempre operanti e le garanzie complementari (opzionali), non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. L'impegno per ogni sinistro corrisponde al massimale pattuito, indicato nella scheda di polizza. Per singole garanzie possono essere concordati dei sottolimiti.

### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

NON PRESENTE

-

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

<b>RC AMMINISTRATORI</b>	<i>non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>
<b>PERDITE PATRIMONIALI CONSEQUENTI AD UN SINISTRO DI RC PROFESSIONALE</b>	<i>non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i>



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	<p><b>RC PROFESSIONALE</b> - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x dallo svolgimento di qualunque altra attività diversa dall'Attività Esercitata definita in polizza</li> <li>x da qualunque obbligazione di natura fiscale o contributiva, da multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni</li> </ul> <p><b>RCT/RCO</b> - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x da furto, rapina, esplosione, scoppio, terremoto, alluvione o altro evento naturale</li> <li>x dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili</li> <li>x da guerra o guerra civile, moti o sommovimenti popolari, attentati, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi o serrate</li> </ul> <p><b>RC AMMINISTRATORI</b> - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>x da danni corporali, danni materiali, danni immateriali conseguenti</li> <li>x dal perseguimento da parte dell'Assicurato di un illecito guadagno personale o di una remunerazione che non è suo diritto percepire</li> </ul> <p><b>PERDITE PATRIMONIALI CONSEQUENTI AD UN SINISTRO DI RC</b> - <i>non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</i></p>
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?


<ul style="list-style-type: none"> <li>! L'Assicurazione paga solo fino all'importo del massimale e della somma assicurata indicati nella scheda di polizza</li> <li>! Possono essere pattuiti franchigie e scoperti che restano a carico del contraente</li> <li>! Possono essere pattuiti dei sottolimiti</li> </ul>
--





### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?


<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<p><b>Denuncia di sinistro:</b> il Contraente/Assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro per iscritto a CGPA EUROPE S.A. entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora il Contraente/Assicurato ometta dolosamente di fare la denuncia nei termini sopraindicati, perde il diritto ad essere tenuto indenne dalla Società Assicuratrice. Se l'omissione è di natura colposa, la Società Assicuratrice, ha il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto a termini di polizza in proporzione al pregiudizio sofferto. Una volta effettuata la denuncia il Contraente/Assicurato deve fornire alla compagnia l'assistenza necessaria, trasmettendo entro cinque giorni lavorativi qualsiasi atto ricevuto o inviato inerente alla gestione del sinistro.</p>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> l'assistenza è posta in essere direttamente dalla Compagnia.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> relativamente alle garanzie di Responsabilità Civile, i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui il terzo danneggiato ha avanzato la richiesta di risarcimento all'Assicurato o ha proposto l'azione giudiziale.</p> <p>Relativamente alle altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
<b>Obblighi dell'impresa</b>	In caso di sinistro indennizzabile secondo i termini di polizza e che riguarda una delle garanzie di Responsabilità Civile, CGPA EUROPE S.A. assume, in nome dell'Assicurato e fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove


	<p>occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della società assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale applicabile, indicato nella Scheda di Polizza.</p>
--	---

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>In aggiunta alle informazioni contenute nel DIP Danni, segnaliamo che il premio non è soggetto a regolazione ma viene aggiornato di anno in anno come segue: nel corso di ciascun periodo di assicurazione, e comunque non più tardi del 31 Luglio, il Contraente ha l'obbligo di far pervenire alla Società Assicuratrice la comunicazione dell'ammontare degli introiti lordi contabilizzati nell'anno immediatamente precedente; tale ammontare formerà la base per il calcolo del premio relativo al successivo periodo di assicurazione annuo. Al contraente viene richiesto il pagamento del premio annuo lordo comprensivo di imposta.</p> <p>Il frazionamento del premio non è previsto, salvo casi particolari.</p> <p>CGPA EUROPE non utilizza tecniche di vendita multi level marketing.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In tutti i casi di recesso o cessazione avvenuti durante un periodo di assicurazione il contraente ha diritto al rimborso del premio. In tale ipotesi, la porzione di premio, calcolata in pro-rata, per il periodo che intercorre tra la data di effetto della risoluzione e la successiva scadenza annua dovrà essere rimborsata al Contraente al netto delle imposte.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	<p>La durata della polizza è annuale con scadenza fissa al 31/12 di ogni anno. Il contratto è soggetto al tacito rinnovo di anno in anno se non viene disdetto da una delle parti dando all'altra un preavviso di almeno 60 giorni con lettera raccomandata/PEC.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Se il Contraente non paga il premio e le relative imposte entro il termine stabilito, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo. Qualora il sinistro si verifichi nel corso del periodo di sospensione, la garanzia assicurativa non potrà essere ritenuta operante.</p>

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Non è previsto il recesso a seguito di ripensamento successivo alla stipulazione del contratto.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>L'efficacia delle garanzie assicurative cessa automaticamente dalla data in cui si verifichi uno dei seguenti casi: decesso o incapacità di intendere e di volere del Contraente; cessazione dell'Attività Esercitata; cancellazione, sospensione o radiazione per qualsiasi motivo del Contraente dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI).</p>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>La polizza è rivolta, nell'ambito dell'attività professionale svolta, agli intermediari assicurativi, siano essi persone fisiche o giuridiche, regolarmente iscritti nella sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI).</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<p><b>Costi di Intermediazione:</b> la quota parte percepita in media dai soggetti che distribuiscono il prodotto è pari al 17,00%</p>	

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p><b>All'impresa assicuratrice</b></p>	<p>Il reclamo dovrà contenere i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</li> <li>- Numero della polizza e nominativo del contraente;</li> <li>- Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> <li>- Indicazione eventuale del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- Ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</li> </ul> <p>I reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail all'indirizzo di Posta Elettronica: <a href="mailto:reclami@cgpa.eu">reclami@cgpa.eu</a></li> <li>- Lettera raccomandata indirizzata a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Gestione Reclami – Largo Castello 28 – 44121 Ferrara</li> <li>- Fax indirizzato a CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Gestione Reclami – al n. (+39) 0532 213238.</li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Gestione Reclami, ubicato in Largo Castello 28 – 44121 Ferrara, telefono: 0532/206563, indirizzo di posta elettronica: <a href="mailto:reclami@cgpa.eu">reclami@cgpa.eu</a>. CGPA Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - comunicherà gli esiti del reclamo il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso, all'indirizzo fornito dal reclamante.</p>
<p><b>All'IVASS</b></p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi: <b>all'IVASS</b>, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>In ogni caso resta salva la facoltà di proporre reclamo nei confronti dell'Autorità di Vigilanza dello stato membro di origine di CGPA EUROPE SA, Commissariat aux Assurances, e specificatamente alla <b>COMMISSARIAT AUX ASSURANCES</b>, 7, boulevard Joseph II, L-1840, Lussemburgo, tel. +352.226911, fax +352.226910, email: <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a>, modulo di contatto online <a href="http://www.caa.lu/fr/contact">http://www.caa.lu/fr/contact</a>, info su: <a href="http://www.caa.lu/fr/accueil">http://www.caa.lu/fr/accueil</a></p>
<p><b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b></p>	
<p><b>Mediazione</b></p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi al fine di promuovere un'azione giudiziale.</p>
<p><b>Negoziazione assistita</b></p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p>
<p><b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia</li> <li>- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'IVASS, che lo inoltra entro 30 giorni al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'IVASS provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'IVASS al reclamante;</li> <li>- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</li> </ul> </li> </ul> <p>Il sistema estero competente è rintracciabile consultando il sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a></p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**